

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

2° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2001

Presidenza del presidente PROVERA

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(972) Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero

(Discussione e approvazione)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 6 e <i>passim</i>
MARTONE (<i>Verdi-U</i>)	5
DE ZULUETA (<i>DS-U</i>)	5
BUDIN (<i>DS-U</i>)	6
BACCINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	6
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	8

N.B. L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU: Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani: SDI; Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(972) Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 972.

Riferirò io stesso alla Commissione sul disegno di legge.

Onorevoli colleghi, la politica estera ha bisogno di risorse; il disegno di legge al nostro esame tampona l'emergenza, ma il Parlamento deve essere reso edotto della materia, approfondirne la conoscenza e supportare il Governo in vista dell'adozione di provvedimenti strutturali.

Il disegno di legge n. 972 giunge dalla Camera, dove è stato approvato in sede legislativa dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) il 12 dicembre scorso.

Viene deferito all'esame della Commissione esteri del Senato in ragione della materia trattata – il rapporto di impiego di coloro che lavorano nelle strutture periferiche delle rappresentanze diplomatiche italiane – e, verosimilmente, perché il Ministro primo firmatario è il titolare della Farnesina, l'ambasciatore Renato Ruggiero.

Il provvedimento consta di sette articoli e muove dall'esigenza di apportare alcune integrazioni alla normativa introdotta dal decreto legislativo n.103 del 2000, che ha ricondotto il personale addetto alle nostre sedi diplomatiche consolari situate all'estero alle due tipologie degli impiegati con contratto regolato dalla legge locale e con contratto disciplinato dalla legge italiana.

L'idea della riforma promossa nel 2000 era quella di privilegiare le assunzioni cosiddette «sul posto», regolate sulla base del diritto locale, e di mandare ad esaurimento il contingente degli impiegati con contratto di diritto italiano. Sono tuttavia emerse delle difficoltà in sede applicativa, in relazione al diritto di opzione per il contratto di tipo italiano, al regime dei trasferimenti di sede per ragioni personali, alle provvidenze scolastiche e al pensionamento.

L'occasione è sembrata comunque propizia anche per proporre l'adozione di misure la cui finalità è il completamento delle piante organiche del Ministero degli esteri: l'accorgimento è l'immissione nei ruoli del Ministero di una quota del personale a contratto attualmente in servizio, previo il superamento di appositi concorsi. Si tratterebbe di 200 persone, da assumere in deroga alle disposizioni dell'articolo 39 della legge n. 449

del 1997, ma coerentemente con le norme previste da una legge successiva, la n. 266 del 1999, laddove autorizza la reintegrazione delle dotazioni organiche delle aree funzionali del Ministero degli esteri.

Nel dettaglio, nel primo articolo si dispone una proroga di due anni dei termini per l'immissione nei ruoli della quota residua del contingente di 50 cittadini italiani in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari con contratto a tempo indeterminato che avrebbero dovuto essere assunti nel 1999.

L'articolo 2 affronta la questione delle immissioni nei ruoli organici. Nei cinque anni successivi all'approvazione di questo disegno di legge il Ministero degli esteri potrà immettere nei propri organici fino ad un massimo di 200 persone prescelte fra i cittadini italiani in servizio nelle sedi estere del Ministero, con una quota massima di 100 unità per anno. È previsto che l'immissione non possa avvenire che previo il superamento di un apposito concorso per titoli ed esami. La misura viene giustificata dal Governo con l'esigenza di fronteggiare con maggiore personale le esigenze determinate dalla concessione dei cosiddetti «visti Schengen». Viene inoltre dilatato il contingente degli impiegati a contratto, fissato dal 1967 in 1.827 unità.

L'articolo 3 concede il diritto di optare per il contratto italiano a tempo indeterminato anche agli impiegati di prima assunzione che alla data del 31 maggio 2000 erano in servizio presso le sedi diplomatiche, consolari o gli istituti italiani di cultura all'estero.

L'articolo 4 modifica la disciplina in vigore sulle provvidenze scolastiche per i figli dei contrattisti, concedendo appositi rimborsi al personale in servizio all'estero con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana i cui figli maggiorenni non possano frequentare istituti universitari o professionali sul posto, al fine di sovvenzionarne gli studi in altro Paese. In sostanza, si vuole concedere una pari opportunità anche ai figli di questi lavoratori affinché conseguano una cultura universitaria o professionale di alto livello. I Ministeri degli esteri e dell'economia e delle finanze dovranno determinare l'entità di dette provvidenze sulla base delle disponibilità finanziarie, senza superare però il 60 per cento delle spese effettivamente sostenute dagli interessati per i propri figli.

L'articolo 5 disciplina i trasferimenti di sede estero su estero dettati da gravi e documentate esigenze personali, senza pregiudicare la maturazione dell'anzianità.

L'articolo 6 concede al personale a contratto indeterminato regolato dalla legge italiana la facoltà di rimanere in servizio per un periodo ulteriore fino a due anni superiore a quello previsto per il collocamento a riposo.

L'articolo 7, infine, dispone le coperture finanziarie. I maggiori oneri previsti ammonterebbero a 983.850,39 euro per il 2002 e a 15.493,71 euro a decorrere dal 2003, attingendo al Fondo speciale dello stato di previsione del Tesoro, nella parte accantonata per il Ministero degli affari esteri.

La Commissione bilancio del Senato ha espresso un parere di nulla osta, nel presupposto peraltro che ai fini dell'immissione nei ruoli organici (di cui all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge) si utilizzino le risorse residue approntate dalla legge n. 266 del 1999, relativa alla reintegrazione delle piante organiche del Ministero.

La copertura dell'onere deve essere intesa, dunque, come già pienamente recata dalla legge n. 266, senza che dal provvedimento ora in esame debbano conseguire oneri aggiuntivi.

Ancora, la Commissione bilancio condiziona il parere di nulla osta alla condizione che l'immissione nei ruoli delle previste unità avvenga già nel 2002 per 150 unità complessive e nel successivo anno per ulteriori 50 unità. Peraltro, tale speditezza risponde ad esigenze proprie dell'Amministrazione degli affari esteri.

MARTONE (*Verdi-U*). Signor Presidente, ringraziandola per la relazione, vorrei tuttavia avere un chiarimento. Mi sembra di capire che non ci sia più tempo per presentare emendamenti, però forse è necessaria un'interpretazione con riferimento a quanto disposto dall'articolo 3.

In questo articolo si parla di «impiegati a contratto (...) in possesso alla data del 13 maggio 2000 di contratto di prima assunzione». Ci viene sottoposta questa problematica: in molti casi questi impiegati non hanno la materiale disponibilità del contratto, pur avendolo firmato. Chiedo quindi come debbano essere interpretate le parole «in possesso», cioè se si intenda la materiale disponibilità della documentazione o se ci si riferisca alla sussistenza del rapporto di lavoro. Si tratta di un punto sul quale siamo stati sollecitati a fornire un chiarimento.

PRESIDENTE, *relatore*. La disposizione a cui lei fa riferimento va intesa nel senso che alla data del 30 maggio 2000 debba sussistere un rapporto di lavoro, non già nel senso della materiale disponibilità da parte dell'impiegato della documentazione cartacea del contratto di lavoro.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE ZULUETA (*DS-U*). Vorrei rivolgere una domanda che riguarda le finalità di questo provvedimento, teso a rafforzare la dotazione del personale a disposizione dei consolati per il rilascio dei cosiddetti «visti Schengen». Va considerata la delicatezza di questo particolare compito, perché, per esempio, in Albania il personale consolare impiegato nel settore dei visti è stato sottoposto a pressioni di tutti i tipi. Pertanto, riteniamo opportuno adottare come regola operativa quella di un *turn over* abbastanza frequente di tale personale. In altre parole, riteniamo opportuno rafforzare questo servizio, ma riteniamo altresì opportuno un ricorso più flessibile al personale a contratto in tutta la nostra rete diplomatica e consolare.

Mi meraviglia che proprio per questa funzione sia stato scelto questo tipo di contratto e vorrei sapere se il Governo presterà attenzione all'opportunità di una frequente rotazione del personale. Questa è una problema-

tica che è già stata sollevata negli altri Paesi europei coinvolti nell'operazione Schengen, in quanto la delicatezza del compito richiede precise garanzie.

Vorrei infine sapere se, pur essendo questo un provvedimento di carattere fortemente amministrativo, si ritenga che questo aspetto di merito e di funzionalità sia stato affrontato in maniera soddisfacente.

PRESIDENTE, *relatore*. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Con riferimento alle considerazioni testé svolte dalla senatrice de Zulueta, vorrei sottolineare che l'esigenza fondamentale è quella di beneficiare del patrimonio di esperienza accumulata sul campo dagli impiegati, garantendo comunque una rotazione del personale addetto. Questa problematica, come abbiamo visto, non è certo scevra da rischi di vario genere. Occorre, quindi, rendere compatibile la possibilità di acquisire esperienza e quindi efficienza sul lavoro con la previsione di un avvicendamento, proprio per evitare che un eccessivo utilizzo di dipendenti che operano da troppo tempo nel settore del rilascio dei visti possa facilitare talune deroghe alla correttezza.

Occorre scegliere la soluzione migliore, anche se esiste l'obiettivo difficoltà della rete diplomatico-consolare, come ciascuno di noi ha potuto verificare durante le visite alle sedi all'estero, di soddisfare adeguatamente le domande volte al rilascio dei visti che, si presume, aumenteranno nei prossimi tempi, in particolare con l'adesione di nuovi Stati membri. Bisognerà colmare il *gap* esistente tra le esigenze obiettive di ambasciate e consolati e l'organico di personale. La scelta di integrare le dotazioni del personale impegnato nel settore, che è sottoposto a ritmi di lavoro molto pesanti, consentirebbe di ridurre i margini di discrezionalità nella scelta e nella precedenza delle pratiche da espletare, che sono maggiori quando c'è un forte arretrato.

BUDIN (*DS-U*). Signor Presidente, desidero un chiarimento sull'articolo 3 dove, al comma 2, si legge: «gli impiegati a contratto (...) titolari di contratto di prima assunzione (...) possono optare (...) per un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana». La dizione non è chiara, perché per i contratti a tempo indeterminato devono essere previsti concorsi nazionali, mentre per quelli a tempo determinato è previsto un percorso meno impegnativo del concorso. Trasformare questi ultimi, con una semplice opzione, in uno *status* definitivo potrebbe rappresentare un vantaggio di non poco conto.

BACCINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Tale questione è molto rilevante e per la sua definizione si terrà conto dei criteri previsti per le assunzioni dalla normativa vigente.

Il Governo auspica la rapida approvazione del provvedimento in esame che è urgente e molto atteso.

PRESIDENTE, *relatore*. Passiamo all'esame degli articoli.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 972

Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero

Art. 1.

(Proroga di termini)

1. È prorogata, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la scadenza per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, della quota residua del contingente per il 1999 di cinquanta impiegati di cittadinanza italiana che, alla data del 23 dicembre 1996, erano in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista per il 1999.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato limitatamente all'inquadramento del solo personale a contratto con mansioni di concetto nella posizione economica B3.

Art. 2.

(Immissioni nei ruoli organici)

1. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero possono essere immessi, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, in numero massimo di cento unità per anno, incluse le immissioni attuate ai sensi dell'articolo 167, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, sino al raggiungimento del numero complessivo di duecento unità nel corso del quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le immissioni hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati in possesso dei requisiti prescritti per le posizioni economiche delle aree funzionali e i relativi profili professionali cui con-

corrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole.

3. Le procedure concorsuali sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

4. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

5. Il contingente di 1.827 impiegati a contratto di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è integrato delle unità di personale a contratto assunte ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, la cui scadenza contrattuale è stata prorogata al 31 dicembre 2001 dall'articolo 6 della legge 28 luglio 1999, n. 266, purché in servizio alla data del 31 dicembre 2001, anche in sovrannumero fino al loro progressivo riassorbimento.

Art. 3.

(Opzioni)

1. Nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari in possesso alla data del 13 maggio 2000 di contratto di prima assunzione regolato dalla legge italiana, possono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, optare per un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana.

2. Nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, gli impiegati a contratto in possesso di cittadinanza italiana in servizio presso gli Istituti italiani di cultura all'estero i quali alla data del 13 maggio 2000 erano titolari di contratto di prima assunzione per il quale non è intervenuto alla stessa data un rinnovo, possono optare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana.

Art. 4.

(Provvidenze scolastiche)

1. Dopo l'articolo 158-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è inserito il seguente:

«Art. 158-*ter.* - *(Provvidenze scolastiche)* – 1. Al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero il quale abbia figli maggiorenni a carico che, per cause di comprovata forza maggiore connesse con la situazione della sede di servizio, non possano frequentare regolari corsi di istruzione universitaria o professionali assimilabili sul posto, può essere accordato, a domanda, un rimborso delle spese relative all'iscrizione ed alla frequenza di detti corsi presso istituti universitari o professionali in altra sede, limitatamente al periodo di sussistenza delle predette condizioni di forza maggiore e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età.

2. I rimborsi sono riconosciuti in una misura percentuale da determinare, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle disponibilità finanziarie. Tale misura non può comunque essere superiore al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute per ciascun figlio.

3. L'importo del rimborso accordato ai sensi dei commi 1 e 2 non può eccedere, per ciascun figlio, il 5 per cento dell'ammontare annuo della retribuzione base contrattualmente prevista».

Art. 5.

(Assunzione presso altro ufficio)

1. Il secondo comma dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è sostituito dal seguente:

«L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personali, dopo avere prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso un ufficio all'estero, può in via eccezionale essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente comma, l'impiegato conserva la precedente anzianità di servizio ed il precedente regime contrattuale».

Art. 6.

(Cessazione dal servizio per limiti di età)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è inserito il seguente:

«3-bis. È in facoltà del personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per esso previsti».

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 983.850,39 euro per l'anno 2002 e in 15.493,71 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

